Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere (relatore)
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario (relatore)
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 23 luglio 2025, in relazione all'attività campionata per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, pratica di ricostruzione identificata con il codice AQ-BCE-17398, consorzio "Piazza della Prefettura", sito in L'Aquila (CUP C12F13006690001), ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto il d.p.c.m 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici, che hanno interessato il Comune dell'Aquila e altri comuni della Regione Abruzzo, in data 6 aprile 2009;

visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*";

visto, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto, rubricato "*Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese*";

viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009 e n. 3881 dell'11 giugno 2010;

visto l'articolo 3-*ter* del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, rubricato "*Interpretazione autentica*" (con riferimento all'articolo 3, lettere a) ed e) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39);

visti i decreti del Commissario delegato alla ricostruzione n. 3 del 9 marzo 2010 e n. 27 del 2 dicembre 2010;

visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*";

visto il d.p.c.m. 4 febbraio 2013, recante "*Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*";

visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*";

visto, in particolare, l'articolo 11, comma 8, del richiamato decreto-legge, che attribuisce, alla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, il controllo, a campione, anche tramite la Guardia di finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*";

visto il protocollo d'intesa, del 28/02/2025, tra la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ed il Comando Regionale per l'Abruzzo della Guardia di finanza modificato ed integrato con protocollo d'intesa del 03/06/2025;

vista la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 288/2021/INPR, afferente agli esiti delle operazioni di campionamento per l'individuazione delle pratiche di ricostruzione da sottoporre a verifica;

considerato che all'esito delle suddette operazioni risulta estratta la pratica di ricostruzione identificata con il codice AQ-BCE-17398, relativa al consorzio "Piazza della Prefettura", "aggregato

B, porzione 1", sito in L'Aquila (AQ), via degli Alemanni e Piazza della Repubblica, (CUP C12F13006690001), d'importo complessivamente concesso pari ad euro 4.259.231,99;

vista la nota di questa Sezione regionale di controllo n. 1779 del 3 giugno 2022, indirizzata al Comandante regionale della Guardia di finanza;

visti gli esiti dell'attività istruttoria integrativa condotta dalla Guardia di finanza sulla pratica *de qua*;

vista la ulteriore documentazione prodotta dal Comune dell'Aquila, acquisita al protocollo di quest'Ufficio in data 21 settembre 2023 con il n. 3667;

vista la deliberazione del 08 novembre 2023, n. 291/2023/GEST, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha accertato la presenza di alcuni profili di irregolarità amministrativo-contabile;

visti i riscontri forniti dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (prot. n. 5998 del 30 novembre 2023);

vista la nota istruttoria di questa Sezione regionale di controllo del 24 marzo 2025, con cui si sollecitava l'adempimento di quanto previsto dalla deliberazione n. 291/2023/GEST;

viste le integrazioni prodotte dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila e dal Comune dell'Aquila;

vista la deliberazione del 30 gennaio 2025, n. 7/2025/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2025;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 16 settembre 2024, n. 10

vista l'ordinanza del 17 luglio 2025, n. 24 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha convocato la Sezione in data odierna;

uditi i relatori, Consigliere Enrico Tedeschi e Primo Referendario Matteo Santucci.

FATTO E DIRITTO

La presente deliberazione espone le risultanze del controllo di regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati, anche con riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sulla pratica di ricostruzione identificata con il codice AQ-BCE-17398, relativa al consorzio "Piazza della Prefettura", sito in L'Aquila (CUP C12F13006690001), d'importo complessivamente concesso pari ad euro 4.259.231,99.

1. **Quadro normativo di riferimento.**

A seguito del verificarsi degli eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno interessato il Comune dell'Aquila e altri comuni della Regione Abruzzo, è stato dichiarato lo stato di emergenza con d.p.c.m. 6 aprile 2009.

Al fine di favorire il ripristino dei luoghi, l'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, ha previsto la concessione di contributi per la riparazione e per la ricostruzione degli immobili danneggiati, dichiarati inagibili o distrutti, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale venuta meno.

Tali contributi sono concessi a privati o a condomini costituiti da privati, ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del Codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni cagionati agli edifici dal sisma, giusta interpretazione autentica dell'articolo 3, lettere a) ed e), del più volte richiamato decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, promanante dall'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto legge del 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163.

Il medesimo articolo 3-*ter* precisa, all'ultimo periodo, che: "*i contratti stipulati dai beneficiari per l'esecuzione* dei *lavori e per l'acquisizione dei beni e servizi connessi, non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture*", al tempo il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Lo stato di emergenza originariamente dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, è stato, successivamente, prorogato due volte: la prima sino al 31 dicembre 2011, con d.p.c.m. 17 dicembre 2010, e la seconda sino al 31 dicembre 2012, con d.p.c.m. 4 dicembre 2011.

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al capo X-*bis*, ha disposto la chiusura dello stato di emergenza al 31 agosto 2012 (articolo 67-*bis*), il passaggio alla gestione ordinaria della ricostruzione (articolo 67-*ter*), i criteri e le modalità della ricostruzione (articolo 67-*quater*) nonché le disposizioni transitorie e finali (articolo 67-*quinquies*).

Con il medesimo decreto-legge è stata, altresì, prevista la costituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla Città dell'Aquila, "U.S.R.A." e l'altro competente sui restanti comuni del cratere, "U.S.R.C.", nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Con d.p.c.m. 4 febbraio 2013 sono state definite le procedure per il riconoscimento dei contributi destinati alla ricostruzione privata per il Comune dell'Aquila e per gli altri comuni danneggiati (di seguito: "altri comuni del cratere"), come individuati dall'articolo 67-*quinquies*,

comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, facendo salve, per quest'ultimi, le procedure già riconosciute con l'approvazione dei "Piani di ricostruzione".

I responsabili degli Uffici speciali per la ricostruzione (U.S.R.A. e U.S.R.C.) hanno, successivamente, per quanto di competenza, provveduto con propri decreti a disciplinare gli specifici procedimenti.

L'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha attribuito alla Corte di conti, nella sua articolazione territoriale della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, la verifica a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma.

Le linee di indirizzo strategico per la riqualificazione del territorio e la disciplina degli interventi di ricostruzione nei centri storici urbani e rurali, sono state adottate con decreto del Commissario delegato per la ricostruzione, n. 3 del 9 marzo 2010.

La prima ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, ha previsto la costituzione di squadre di tecnici per effettuare il censimento delle condizioni di agibilità degli edifici pubblici e privati, sulla base di una scheda tipo denominata AeDES.

In tale scheda, a seconda della valutazione del rischio specifico, ogni edificio è stato catalogato come:

- A (edifico agibile);

- B (edificio temporaneamente inagibile, tutto o in parte, ma agibile con provvedimenti di pronto intervento);

- C (edificio parzialmente inagibile);

- D (edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento);

- E (edificio inagibile);

- F (edificio inagibile per rischio esterno).

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 15 agosto 2009, n. 3803, ha individuato come struttura per il controllo dei progetti, ai fini dell'erogazione dei contributi, la cosiddetta "*filiera*", costituita da Fintecna, ReLUIS e Cineas, operativa per l'intero periodo emergenziale.

Cessata l'emergenza, sono state definite le nuove procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata con d.p.c.m. 4 febbraio 2013.

Il regime ordinario disciplinato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha previsto l'affidamento agli Uffici speciali per la

ricostruzione del ruolo di supporto tecnico in favore dei comuni interessati nonché, qualora necessario, amministrativo per la gestione delle pratiche.

I titolari degli Uffici speciali hanno, con propri decreti, provvedimenti e circolari, adottato la disciplina di ulteriore dettaglio.

Il legislatore, con la novella sulla ricostruzione privata di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ha introdotto elementi normativi di chiarezza, di garanzia e di responsabilizzazione degli operatori e, inoltre, ha delineato una nuova tipologia di controlli.

Il comma 8 del richiamato articolo 11 sancisce, espressamente, l'estensione della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, alle fattispecie di soggetti che intervengono nella ricostruzione privata, compresi i subappaltatori rispetto ai quali vigono disposizioni ancor più stringenti.

Nello specifico, tale norma stabilisce che: "*Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009*".

Il secondo periodo del medesimo comma 8 prevede che: "*La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati*".

Il terzo periodo introduce un obbligo di informativa rivolto agli Uffici speciali della ricostruzione: "*Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di finanza e la Corte dei conti circa le irregolarità riscontrate*".

Una lettura organica delle norme evidenzia la volontà del legislatore di introdurre misure volte a conseguire gli obiettivi di legalità, di trasparenza e di accelerazione dei processi di ricostruzione privata.

Un chiaro intento acceleratorio delle attività di ricostruzione è ravvisabile, a titolo esemplificativo, nelle seguenti disposizioni: la previsione di utilizzo della dichiarazione sostitutiva in luogo della certificazione antimafia (articolo 11, comma 1); la fissazione di termini ristretti per gli adempimenti a carico dei direttori dei lavori, degli amministratori di condominio, dei rappresentanti di consorzio, dei commissari di consorzi obbligatori e dei beneficiari del contributo (articolo 11 , commi 5, 5-*bis*); la possibilità di chiedere di "*eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo*" (articolo 11, comma 7-*ter*); la semplificazione della procedura del subappalto,

mediante rilascio di una comunicazione in luogo dell'autorizzazione preventiva (articolo 11, comma 6).

Al fine di incrementare la trasparenza e la legalità delle procedure, è stata conferita la qualificazione di "*incaricati di pubblico servizio*" (articolo 358 c.p.) agli amministratori di condominio, ai rappresentanti legali dei consorzi e ai commissari dei consorzi obbligatori (articolo 11, comma 4).

A ciò si aggiunge, sul piano oggettivo, l'introduzione di elementi costitutivi da inserire nei contratti tra privati a pena di nullità, a mente di quanto previsto sempre dall'articolo 11.

2. Attività di controllo della Sezione

I controlli a campione affidati alla Corte dei conti dalla più volte richiamata normativa, afferenti alla regolarità amministrativo-contabile dei pagamenti effettuati e alla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi relativi, sono stati svolti con l'ausilio della Guardia di finanza, sulla base di richieste istruttorie.

La Sezione, in data 24 giugno 2021 (deliberazione n. 258/2021/INPR), all'esito della precedente definizione del proprio ambito di competenza, ha approvato i criteri per selezionare le procedure che, in ragione dell'arco temporale e del valore, potessero risultare fra quelle più significative.

Nell'individuazione del campionamento di cui alla deliberazione di questa Sezione regionale, n. 288/2021/INPR, è stata estratta la pratica di ricostruzione identificata con il codice AQ-BCE-17398, relativa al consorzio "Piazza della Prefettura", sito in L'Aquila (CUP C12F13006690001), d'importo complessivo definitivo, comprensivo di IVA, pari ad euro 4.259.231,99.

L'istruttoria su tale pratica è stata integrata con il contributo d'indagine e con le verifiche svolte dalla Guardia di finanza, i cui controlli sono stati indirizzati alla verifica dell'osservanza della normativa antimafia, della corretta contabilizzazione dei pagamenti effettuati e della regolarità della relativa documentazione di supporto.

3. Esito delle verifiche alla Pratica di ricostruzione privata, codice AQ-BCE-17398 del Comune dell'Aquila relativa al consorzio "Piazza della Prefettura", (CUP C12F13006690001).

L'esame della documentazione originariamente prodotta e successivamente integrata all'esito dell'attività istruttoria della Guardia di finanza ha dato conto della presenza di taluni profili di irregolarità, accertati con la deliberazione dell'8 novembre 2023, n. 291/2023/GEST trasmessa al Comune dell'Aquila e all'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila al fine della regolarizzazione e della conseguente comunicazione a questa Sezione dell'avvenuta regolarizzazione.

Tuttavia, non avendo avuto riscontro, con nota istruttoria nr. di prot. 968 del 24/03/2025 i menzionati uffici sono stati sollecitati all'adempimento *de quo*.

L'U.S.R.A, in osservanza della richiamata delibera e del menzionato sollecito, ha inviato le note nr. 9057 del 30/11/2023 e nr. 2323 del 23/04/2025 corredate della documentazione, in formato digitale, di propria competenza, precisando per:

- i contratti di appalto, di subappalto, con il progettista e le autocertificazioni delle ditte sub appaltatrici, che "*trattandosi di pratica definita dall'U.S.R.A. nel regime normativo previgente alle disposizioni normative di cui al comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni dalla L. n. 125/2015, non sussisteva l'obbligo di consegna all'USRA della documentazione contrattualistica specifica, quanto piuttosto al Comune competente per i relativi controlli*";

- l'estratto finale del conto dedicato, i mandati di pagamento eseguiti e le relative quietanze, riguardando la fase esecutiva relativa ai pagamenti, che "*… viene gestita direttamente dal Comune dell'Aquila a cui si invita a fare riferimento per le informazioni specifiche*".

Il Comune dell'Aquila, in riscontro alla richiamata delibera ed al menzionato sollecito, ha inviato la nota nr. 63741 del 11 giugno 2025 con allegata parte della richiesta documentazione integrativa, in formato digitale e cartaceo, asserendo, per quella mancante che:

- il verbale di nomina del presidente e il verbale di scelta del tecnico e dell'impresa "*…essendo la costituzione del consorzio antecedente al 2012 la presentazione della stessa documentazione non risultava obbligatoria*";

- in riferimento ai contratti d'appalto appalto relativi alla ricostruzione privata post sisma…. "*in ossequio al disposto dell'art. 11 co. 1 del D.L. n. 78/15 convertito in L. n. 125/15 entrato in vigore il 19 giugno 2015, si evidenzia che il c. 3 dell'art. 11 recita "I contratti già stipulati, ivi compresi i contratti preliminari, sono adeguati, prima dell'approvazione della progettazione esecutiva …."; approvazione della progettazione esecutiva che di fatto coincide con il rilascio del buono contributo. Pertanto, tutti i contributi rilasciati in data antecedente al 19 giugno 2015 erano soggetti all'usuale normativa privatistica, senza obbligo di acquisizione da parte del Comune dell'AquiIa. Quindi tutta la documentazione contrattuale deve essere rintracciata agli atti dei beneficiari dei contributi…. Quanto sopra fa riferimento …. all'AQ-BCE-17398 con contributo concesso in data 19/08/2014.".*

Al contempo non ha fornito alcun tipo di risposta in merito alle altre carenze documentali notificate con la precedente delibera ed afferenti:

- ai contratti di sub-appalto (assenza copie degli atti);

- alle autocertificazioni delle ditte sub-appaltatrici (autocertificazioni dei rappresentanti legali delle imprese in subappalto);

- all'estratto finale del conto dedicato, ai mandati di pagamento eseguiti ed alle relative quietanze.

3.1 Esiti del controllo sul verbale di nomina del presidente e sul verbale di scelta del tecnico e dell'impresa

In merito alla criticità in esame, riscontrata dal Comune dell'Aquila come sopra indicato, si evidenzia che il verbale di nomina del Presidente del Consorzio ed il verbale di scelta del tecnico e dell'impresa sono stati prodotti dall'U.S.R.A. in allegato alle menzionate note di riscontro, e ciò in quanto gli stessi sono stati acquisiti dall'Ufficio speciale come parte integrante della pratica di richiesta di contributo, presentata in data 09/09/2011 e ricadente, pertanto, nel regime normativo dettato dall'OPCM 3790 del 09/07/2009[1]. Dai verbali trasmessi si evince che il mandato al tecnico, per quanto asseverato dallo stesso, è avvenuto per incarico diretto operato dal Presidente del Consorzio, che ha sottoscritto i documenti della richiesta di contributo. Analogamente è accaduto per l'incarico all'impresa la quale, dopo aver prodotto il preventivo, ha sottoscritto per accettazione la stima dei lavori, così come previsto dalla richiamata normativa.

Pertanto, al di là di quanto asserito dal Comune dell'Aquila, che non trova corrispondenza con la normativa di settore e con le modalità di fatto adottate, la criticità riscontrata risulta, comunque, superata.

3.2 Esiti del controllo sui contratti di appalto e sub-appalto con particolare riferimento alle certificazioni antimafia

L'Ente comunale dichiara la non sussistenza, prima dell'emanazione del D.L. n. 78/15, convertito in L. n. 125/15, entrato in vigore il 19 giugno 2015, dell'obbligo di presentazione, ai fini del rilascio del contributo economico, dei contratti d'appalto e sub-appalto e delle relative certificazioni antimafia, tuttavia, ciò non trova corrispondenza con la normativa previgente né, tantomeno, con le linee guida per i controlli antimafia dettate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (C.C.A.S.G.O.), istituito presso il Ministero dell'Interno, **alle quali l'art. 16, comma 4[2], del D.L. n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese*", stabiliva che dovevano uniformarsi le verifiche antimafia**.

In prima analisi si rileva che, all'epoca del rilascio del contributo, relativo alla pratica in esame, ovvero, alla data del 19/08/2014, così come indicata dal Comune dell'Aquila, era in pieno vigore il D.L. 22 giugno 2012 nr. 83, richiamato al precedente sub "**1. Analisi normativa"**, il quale

[1] OPCM 3790, art. 2: *"…Alla domanda devono essere allegati il preventivo di spesa…firmato dalla ditta cui sono affidati i lavori, ed una perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti l'entità del danno subito in coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, …Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo…"*

[2] Comma abrogato dall'art. 54 del D.L. 31 maggio 2021, nr. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 nr. 108, in vigore dal 31 luglio 2021, che ha contestualmente stabilito la piena operatività dell'Anagrafe antimafia degli esecutori dall'entrata in vigore della legge di conversione.

al comma 8, dell'art. 67-quater, sancisce che "*…i contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, … le seguenti informazioni:*

a) identità del professionista e dell'impresa;

b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolarità contributiva;

c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;

d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;

e) modalità e tempi di consegna;

f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore"

ovvero, informazioni ritenute, dalla norma, essenziali e necessarie per il rilascio del contributo.

La norma si è chiaramente ispirata all'esperienza fino ad allora, fattivamente, maturata sulla gestione post-sisma e, ancor più, conformata, dandole maggiore autorevolezza, alle menzionate linee guida del C.C.A.S.G.O. il quale, già con il comunicato pubblicato in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2010, ha evidenziato l'esigenza di particolari prescrizioni procedurali e contrattuali, ai fini della tracciabilità dei finanziamenti e dei controlli antimafia, e la conseguente necessità di conformazione alle stesse di tutti i contratti d'appalto relativi alla ricostruzione post-sisma dettando, al punto 8. "*Le prescrizioni indicate si applicheranno innanzitutto alle procedure di concessione relative a domande di contributo che risultino presentate alla data di pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per le domande presentate in data antecedente* (prima del 31/10/2010)*, si ritiene di precisare che l'applicazione della presente linea-guida si estenderà su quelle in itinere, intendendosi per tali le domande di contributo per le quali non risulti disposto ancora l'accoglimento, né in via definitiva, né provvisoria, in quanto il Comune non si sia pronunciato in merito alla spettanza del contributo. In tal caso le procedure dovranno sollecitamente essere adeguate con l'attribuzione del CUP, che andrà immediatamente comunicato al privato richiedente, nonché con la conformazione del contratto di appalto alle previsioni contenute nel paragrafo 6, a mezzo di introduzione della clausola di tracciabilità di cui si fa ivi cenno. Sarà cura e nell'interesse stesso del privato informare quanto prima il Comune dell'avvenuto adeguamento del contratto di appalto allegandone copia."*

Al successivo punto 9.2, osserva il Comitato che: "*Pertanto, è necessario che le amministrazioni concedenti verifichino, nell'ambito delle procedure pubblicistiche connesse al riconoscimento delle contribuzioni economiche in discorso, che nei contratti di appalto venga inserita, oltre alla specifica clausola di tracciabilità finanziaria, una specifica clausola antimafia…"* dacché, al successivo punto 10. fornisce indicazioni relative all'indirizzo dell'attività di controllo, ed individua quale unico onere a carico

del privato quello dell'allegazione del contatto d'appalto in quanto "*…con l'allegazione del contratto di appalto, l'amministrazione concedente e, per l'effetto, il sistema di gestione pubblica delle domande di contributo economico, che fa perno anche sul data-base della Struttura Tecnica di Missione, viene in possesso dell'elemento informativo necessario all'attivazione della fase di controllo - consistente nell'identificazione dell'impresa che ha assunto l'appalto - ed è in ogni momento in condizione di corrispondere ad esigenze informative espresse dalle strutture e dagli organismi deputati: Gruppo Interforze, GICER, Centro Operativo DIA, ecc.*"

Il successivo intervento del C.C.A.S.G.O. con linee guida comunicate in G.U. nr. 174 del 26 luglio 2013, precedente al rilascio del contributo relativo alla pratica in esame, aggiorna le disposizioni, contenute nelle precedenti "*…nella parte in cui definiscono -in attuazione dell'art. 16, comma 4, del D.L. n. 39/2009 - le modalità di svolgimento dei controlli antimafia sulle imprese affidatarie di contratti, subappalti e altri subcontratti concernenti la realizzazione degli interventi di ricostruzione delle località colpite dal sisma del 6 aprile 2009. Come è noto, il citato art. 16, comma 4, del D.L. n. 39/2009 stabilisce che le verifiche antimafia si uniformano alle Linee Guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere … anche per quanto concerne il rilascio della documentazione antimafia. Quest'ultima materia è stata oggetto di una profonda rivisitazione a seguito della completa entrata in vigore delle disposizioni recate dal Libro II del d.lgs. n. 6 settembre 2011, n.159 (cd. "Codice antimafia"), ….. Al momento, l'applicazione della riforma introdotta dal "Codice" risente del fatto che non è divenuta ancora operativa la Banca dati nazionale della documentazione antimafia, che consentirà il rilascio immediato dei provvedimenti in discorso. ……. L'ottica fortemente acceleratoria impressa dalla riforma recata dal Libro II del d.lgs. n. 159/2011 è, del resto, confermata anche dal recente D.P.C.M. 18 aprile 2013 - in corso di pubblicazione -che, in attuazione della legge "anticorruzione" 6 novembre 2012, n.190, ha istituito presso tutte le Prefetture gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa (cd. "white list").*

Si precisa che le indicazioni recate dalla presente Linea Guida trovano applicazione per lo svolgimento delle verifiche antimafia che devono essere espletate nei confronti delle imprese della "filiera" impegnate nell'esecuzione di:

a) appalti pubblici (cd. "ricostruzione pubblica");

b) appalti commissionati da privati con l'impiego dei previsti contributi pubblici (cd. "ricostruzione privata"), secondo le modalità di "controllo selettivo" stabilite dal paragrafo 10 "Indicazioni relative all'indirizzo dell'attività di controllo" delle Linee Guida del 31 dicembre 2010."

A ciò si aggiunga, con effetto dirimente di qualsivoglia dubbio sulla necessità di acquisizione del contratto d'appalto, come parte integrate e sostanziale alle richieste di contributo per la ricostruzione post-sisma, anche prima del D.L. 78/15, in vigore dal 19 giugno 2015, la premessa alle linee guida del C.C.A.S.G.O. pubblicate in G.U. nr 268 del 17 novembre 2015 nella parte in cui

recita: " *Con le Linee Guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 31dicembre 2010, questo Comitato, sulla scorta dei principi recati dall'art. 16 del D.L. n. 39/2009 ha fornito indicazioni lungo due direttrici d'azione riguardanti la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel complesso degli interventi pubblici finalizzati alla ricostruzione di L'Aquila e degli altri centri dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. L'atto di indirizzo, per un verso, ha dettato una serie di indicazioni-ponte, finalizzate a consentire l'immediata applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari pubblici erogati, anche sotto forma di contributi a privati, per il risanamento degli immobili e delle infrastrutture nell'area del «cratere», nonché a sperimentare l'avvio delle white list, entrate poi a regime per effetto, dapprima del D.P.C.M. 18 ottobre 2011 e, in seguito, dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del discendente D.P.C.M. 18 aprile 2013. Per un altro verso, le predette Linee Guida hanno definito il modello delle cautele da applicare per prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contributi pubblici erogati, attraverso i Comuni, per il recupero del patrimonio edilizio privato, rimasto lesionato a seguito dei citati eventi tellurici (ed. «ricostruzione privata»). Le indicazioni formulate sul punto hanno tenuto conto del fatto che il quadro normativo dell'epoca conteneva solo alcune norme di principio riguardanti lo svolgimento dei controlli antimafia sul segmento della «ricostruzione privata» (art. 16, comma 5, del D.L. n.39/2009) e qualificava espressamente i predetti contributi come indennizzo per i danni subiti a seguito del sisma. Con ciò escludendo che il loro impiego dovesse avvenire nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 32 del D.lgs. n.163/2006 (art. 3-ter del D.L. n. 125/2010). In questo contesto, il Comitato ha messo a punto un sistema volto a fare leva su strumenti di verifica «ordinari» e a valorizzare una collaborazione pubblico-privato. In sintesi, tale sistema fa perno, innanzitutto, sull'obbligo per il privato proprietario, percettore del contributo per la ricostruzione, di inserire nel contratto d'appalto stipulato con l'operatore economico affidatario dei lavori di ricostruzione, una «clausola antimafia» che: ai sensi dell'art. 1456 c.c., consente al proprietario percettore del contributo di risolvere il contratto, nell'ipotesi in cui l'operatore economico sia colpito da una determinazione antimafia di tenore interdittivo; obbliga l'operatore economico affidatario dei lavori a inserire un'omologa pattuizione che lo facoltizza - sempre a norma dell'art.1456 c.c. - a risolvere il contratto con i propri subappaltatori e subcontraenti, nell'ipotesi in cui questi ultimi siano colpiti da un provvedimento antimafia inibitorio. Oltre a tale clausola - che è utile ricordare è riportata nell'apposito contratto di appalto-tipo messo a punto dalla soppressa struttura commissariale - il modello d'azione varato nel 2010 prevede anche un'attività di verifica antimafia, da effettuarsi in maniera mirata. In particolare, è stato previsto che: il Comune, nell'istruire la richiesta di contributo, verifichi l'inserimento della predetta clausola antimafia nel contratto d'appalto stipulato dal proprietario richiedente il beneficio economico ….*".

Precisa, inoltre, il Comitato "…*Le considerazioni sin qui svolte permettono di chiarire le modalità di attuazione di un ulteriore adempimento richiesto dalla disciplina recata dal ricordato art. 67-quater del D.L. n. 83/2012. Ci si riferisce, nello specifico, alla disposizione del comma 8, lettera b), secondo cui il contratto stipulato dal proprietario, beneficiario dei contributi pubblici, deve riportare, tra l'altro, anche l'indicazione della «certificazione antimafia» rilasciata in capo all'impresa. È evidente che tale adempimento*

potrà essere soddisfatto, indicando nel contratto d'appalto l'avvenuto conseguimento dell'iscrizione nell'elenco speciale….

Ciò premesso, va ricordato che - come accennato nel paragrafo 2- l'art. 67-quater, comma 8, lettera f), stabilisce che, il contratto deve riportare, sempre in forma scritta: la dichiarazione con cui l'impresa appaltatrice palesa la volontà' di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore; l'autorizzazione del committente. Il Legislatore ha, in tal modo, sottoposto a rigide condizioni il ricorso al subappalto, nell'ambito della ricostruzione privata, assimilandone la disciplina a quella riscontrabile nel campo dell'evidenza pubblica. Va, addirittura, sottolineato come rispetto a quest'ultima disciplina, il sistema delineato dall'art. 67-quater appare improntato a caratteristiche di maggior rigore. Ed infatti, viene richiesto di indicare al momento della stipula non semplicemente la percentuale dei lavori subappaltabile, ma anche l'identità dell'operatore economico destinatario del subaffidamento.

Tali limitazioni corrispondono, evidentemente, all'obiettivo di preservare gli interessi pubblici sottesi al processo di ricostruzione privata.

Come riferito dal Prefetto dell'Aquila, nei contributi prodotti in preparazione delle presenti Linee Guida, allo stato è in corso di pubblicazione l'elenco speciale dedicato ai progettisti; mentre deve essere completato quello relativo alle imprese. Tali ragguagli evidenziano come, per questi aspetti, il modello della ricostruzione privata delineato dal D.L. n. 83/2012 versi ancora in una fase di transizione in cui la verifica su elementi di controindicazione, dal punto di vista antimafia, nei confronti dell'impresa che effettua i lavori, può, alternativamente, essere effettuata o attraverso la consultazione dell'elenco di cui al precedente punto 4. (ove istituito), ovvero attraverso la documentazione antimafia prodotta dall'impresa. Alla luce di tale quadro, il Comitato ritiene opportuno fornire indicazioni di dettaglio circa le modalità di svolgimento dei controlli antimafia relativamente a tale periodo di transizione. Al riguardo, devono essere tenute distinte due ipotesi:

a) provvedimenti di riconoscimento dei contributi adottati in un periodo anteriore alla data di entrata in vigore dell'art.61-quater del D.L. n. 83/2012 (cioè prima del 18 agosto 2012). Prima del D.L. n. 83/2012, non era rinvenibile una specifica norma che richiedeva al proprietario di corredare la propria istanza con indicazioni volte ad attestare la sussistenza, oltre che dei requisiti di affidabilità generale e tecnica, anche di moralità, dal punto di vista dell'antimafia. Le uniche previsioni sul punto erano contenute nelle Linee Guida del 31 dicembre 2010 le quali - e' bene sottolinearlo – richiedevano ai Comuni del «cratere sismico» di verificare l'inserimento nei regolamenti negoziali stipulati tra il proprietario e l'impresa affidataria delle particolari clausole antimafia ricordate nel paragrafo 1. Ai contratti conclusi in quell'arco temporale non può, dunque, applicarsi la previsione dell'art. 61-quater, comma 8, lettera b), del D.L. n. 83/2012 che impone ai privati di riportare nel contratto la «certificazione antimafia» (o meglio l'informazione antimafia liberatoria), conseguita dall'impresa affidataria. Per tali contratti, dunque, i controlli antimafia

continueranno ad essere sviluppati secondo le modalità stabilite dalle ripetute Linee Guida del 31 dicembre 2010, come integrate dal presente atto di indirizzo;

b) provvedimenti di riconoscimento dei contributi adottati in un periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell'art.61-quater del D.L. n. 83/2012 (18 agosto 2012) e la data di pubblicazione della sezione dell'elenco speciale relativa alle imprese. Con riguardo a questa fattispecie, va preliminarmente osservato che l'art. 67-quater, comma 8, lettera b) - secondo cui il regolamento contrattuale deve indicare la «certificazione antimafia» rilasciata all'impresa affidataria - è norma la cui efficacia è svincolata dalla preventiva pubblicazione del ricordato elenco speciale. Essa, quindi, ha una portata immediatamente precettiva e di diretta applicazione, imponendo già adesso alle parti di riportare l'estremo della «certificazione antimafia» rilasciata all'impresa affidataria….".

Inoltre, il Comitato, in caso di interdittiva antimafia al momento dell'adozione del provvedimento concessorio, prescrive che i Comuni dovranno "…*inevitabilmente respingere l'istanza presentata dal proprietario/committente*…" mentre, se al contrario è stata già accolta prima, ciò non esclude che i Comuni "…*possano rivedere le proprie determinazioni in esercizio del generale potere di autotutela. In questo contesto, il sopraggiungere dell'informazione antimafia interdittiva dopo l'emanazione del provvedimento di concessione, nel corso dell'esecuzione del contratto, implica che i Comuni debbano provvedere a sospendere l'erogazione del contributo. Difatti, l'appalto per la ricostruzione privata costituisce un contratto per la realizzazione di un'opera finanziata dallo Stato, per il quale è giuridicamente impossibile - come avviene nei contratti pubblici - intrattenere rapporti, anche indiretti, con soggetti in qualche modo collegati ad ambienti criminali*". Tali distinzioni temporali conseguenti all'entrata in vigore del D.L. 83/2012 non operano, ovviamente, per la pratica in esame in quanto il riconoscimento del contributo, con la stessa richiesto, è avvenuto in data 19/08/2014.

Il tenore di tali prescrizioni, dettate dall'evoluzione normativa a contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, che in nessun modo potevano rimanere esclusi dai meccanismi di verifica della legalità, accentua la centralità, nei controlli antimafia, dei contratti di appalto e sub-appalto oltre che per la loro naturale capacità di identificare gli operatori di settore coinvolti nella ricostruzione ma anche per l'inserimento negli stessi di presidi, prescrizioni e clausole utili al tracciamento dei flussi finanziari ed a sanzionare eventuali sopravvenute elementi di criticità (interdittive antimafia, condanne confermate in grado di appello per diversi delitti consumati o tentati tra cui associazione a delinquere, immigrazione clandestina, provvedimenti di misure cautelari e personali, ecc.) da cui la necessità di acquisire a corredo dei contratti, le certificazioni antimafia di cui al D.L. 22 giugno 2012 nr. 83, art. 67-quater, comma 8, lett. b), oggetto di richiesta di questa Sezione di controllo.

In realtà, anche il Comune dell'Aquila – Dipartimento Ricostruzione, con la circolare prot. nr. 40536, del 18 aprile 2016, rubricato "Chiarimenti per la disciplina del subappalto nell'ambito

dei processi di ricostruzione privata post-sisma" allo scopo " *..di chiarire, per quanto possibile, la disciplina del subappalto nell'ambito dei processi di ricostruzione privata post sisma"* richiama il menzionato art. 67-quater e ritiene "*..che il contratto di subappalto, stipulato tra imprese, non sia oggetto del disposto del citato art.67 quater comma 8, a cui invece è obbligato a conformarsi il beneficiario del contributo nella sua qualità di committente, in sede di stipula del contratto principale con l'impresa appaltatrice dei lavori.…"*, con ciò implicitamente affermando che il contratto con l'appaltatore deve essere prodotto dal richiedente il contributo al Comune che provvederà, autonomamente, a controllare la corrispondenza delle previsioni contrattuali con le prescrizioni del vigente decreto. Nel prosieguo, la circolare richiama anche i dettami delle menzionate linee guida emesse dal C.C.A.S.G.O. ed in particolare quelle pubblicate in G.U. nr. 268 del 17 novembre 2015 nella parte in cui recitano: "*...i1 riconoscimento del contributo per la ricostruzione privata e la sua erogazione sono subordinati alla condizione che le offerte siano state presentate da operatori economici in possesso della "certificazione antimafia"….Anche in questo caso, infatti, l'iscrizione nelle liste è conidico sine qua non ai fini del conseguimento di appalti e subappaltiCiò premesso, va ricordato…che l'art 67- quater, comma 8. lettera f) stabilisce che il contratto deve riportare, sempre in forma scritta: la dichiarazione con cui l'impresa appaltatrice palesa la volontà. di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore…Lo stesso comma 9 (l.134 art.67 quater) precisa che tale elenco è destinato a riunire gli operatori economici interessati all'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata, indipendentemente dal fatto che tale partecipazione avvenga a titolo di contratto di appalto o subappalto. Queste considerazioni convincono del fatto che le imprese affidatarie degli appalti di ricostruzione privata possano conferire subappalti solo ad operatori economici iscritti nel predetto elenco speciale e, quindi, oggetto di un preventivo screening antimafia.....Qualora, invece, l'impresa non sia ancora iscritta nelle predette "liste", essa potrà comunque presentare un'autocertificazione. ai sensi dell'art.89 del D.Lgs 159/2011 .. ."* da cui trae la conclusione e sottolinea che tali linee guida *"…… a novembre 2015 fanno riferimento alla disciplina civilistica del subappalto che non fissa limiti di importo allo stesso…."*

Quindi, considerando che in questa sede, come sottolinea l'ente comunale, ma soprattutto come precisato nelle linee guida sopra richiamate "*..il termine subappalto deve essere inteso in questo contesto non nell'accezione dettata dall'art. 118, comma 8 del codice dei Contratti Pubblici.."* non rilevano, altresì, i limiti quantitativi e qualitativi, imposti dal successivo comma 11 del medesimo articolo che recitava "*…Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare."*(previsioni mutuate nell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 "Nuovo codice degli appalti" che ha abrogato e sostituito integralmente la

precedente disciplina) pertanto, il possesso della certificazione antimafia è richiesta per tutti gli operatori coinvolti nei cantieri della ricostruzione post sisma.

Dunque, al di là di quanto asserito nella missiva del Comune dell'Aquila in premessa richiamata, che anche in questo caso non trova corrispondenza con la normativa di settore e con le modalità di fatto adottate, risulta regolarmente stipulato e presentato per il rilascio del contributo, il contratto d'appalto tra il committente e l'appaltatore (nel caso di specie trattasi di associazione di imprese), tuttavia, carente:

- delle certificazioni antimafia dell'appaltatore (menzionate alla pag. 8 del contratto ma non allegate);

- dell'identità dei subappaltatori e la misura dei lavori agli stessi affidati, ancorché dai controlli effettuati, ed in particolare dalla richiesta di liquidazione del SAL finale è emerso che l'appaltatore ha di fatto affidato lavori in subappalto a 9 (nove) imprese di cui solo 2 (due) sono risultate iscritte all'Anagrafe sisma degli operatori 2016.

Pertanto, le criticità esaminate, agli atti, non risultano superate.

3.3 Esiti del controllo in merito all'estratto finale del conto dedicato, ai mandati di pagamento eseguiti ed alle relative quietanze.

Occorre precisare che la richiesta di produzione documentale avanzata da questa Sezione di controllo al Comune dell'Aquila, con la precedente delibera, segnatamente dell'estratto del conto finale e non riscontrata dall'ente, è dovuta principalmente al fatto che, dalle risultanze dei controlli effettuati attraverso la comparazione delle fatture liquidate ed acquisite agli atti del controllo, per le quali è stata successivamente riscontrata la presenza delle quietanze e delle schede speditive di pagamento, e quelle inserite sulla "Piattaforma di gestione e monitoraggio della ricostruzione dell' U.S.R.A. – portale Web-Gis - area INFOPRATICA AQ-BCE-17398 – sezione Sal e Pagamenti", raggiungibile all'indirizzo *http://webgis.comuneaq.usra.it/* risulta un residuo finanziario pari ad € 43.785,49.

Nel dettaglio è analiticamente emerso che:

a. importo totale entrato sul conto corrente dedicato, pari ad € 3.985.446,90, è stato liquidato con determinazioni del dirigente del Settore Ricostruzione Privata del Comune dell'Aquila;

b. importo totale delle fatture esibite è pari ad € 3.874.980,42, nel quale è compresa una fattura emessa dall'amministratore di condominio pari ad € 4.714,79 che non risulta inserita a WEB-GIS;

c. importo totale uscito dal conto dedicato è pari ad € 3.941.661,41, dato dalla somma delle fatture e del canone per l'occupazione del suolo pubblico inseriti all'applicativo WEB-GIS.

Quindi, dalla differenza di € 3.985.446,90 (a.) meno € 3.941.661,41 (c.) si ha un ipotetico residuo sul conto pari ad € 43.785,49 che potrebbe invece risultare pari ad € 39.070,70 qualora fosse stata portata all'incasso la fattura dell'amministratore, sopra menzionata (b.), pari ad € 4.714,79.

Partendo da tale assunto e considerando che il Comune dell'Aquila non ha riscontrato quanto richiesto, da cui rilevare le movimentazioni finanziarie effettivamente operate, si è proceduto nell'esame della "Relazione al conto finale" redatta dalla direzione dei lavori ed allegata al SAL finale da cui è emerso che, alla data del 18/09/2017 erano stati effettuati lavori per un totale di € 3.119.196,06 + IVA quindi, al netto dei certificati di pagamento già liquidati dal Comune, restava un credito di € 470.208,82 + IVA.

Quindi si è passati alla disamina delle determine dirigenziali per la liquidazione del contributo da cui è emerso che, con la nr. 1877 del 06/05/2020, sono stati riconosciuti lavori extra per un totale di € 128.363,46 + IVA, e quindi un importo totale, comprensivo di IVA, spese tecniche e compensi per i professionisti e l'amministratore pari a complessivi € 3.985.446,90 che trova corrispondenza con l'importo che dalle risultanze da WEB-GIS risulta versato sul conto corrente dedicato e dal quale sembra essersi generato il residuo finanziario sopra menzionato.

Ripercorrendo nel dettaglio i singoli importi riportati nella determina, ammessi a contributo e liquidati, è stato riscontrato che il conteggio per il compenso dell'amministratore è stato effettuato, come testualmente indicato, tenendo conto: "*…Che la richiesta di pagamento del SAL n°4 acquisito in data 31.08.2016 con prot.0086785 del 01.09.2016, risulta presentata con 15 settimane più una frazione di settimana di ritardo come comunicato al committente con comunicazione prot. 0123380 del 07.12.2016 e pertanto sarà applicata una penale del 32% (2% per ogni settimana o frazione di ritardo) in base al DL 78/2015 convertito in legge n.125 del 06.08.2015-art.11 comma 5bis in vigore dal 15.08.2015, calcolata come segue:*

- Compenso amministratore 2% dei lavori = € 3.071.769,25 x 2,00% = 61.435,38

- Penale del 32% = 2% x 16 (15 settimane + 1 frazione di ritardo) = 61.435,38 x 0,32 = € 19.659,32

- Importo finale amministratore = 61.435,38 – 19.659,32 = € 41.776,06

Inoltre, a seguito della disposizione dirigenziale prot. n.0119141 del 11.11.2019, la porzione del compenso dell'amministratore ancora da liquidare, dopo la applicazione della penale, è stata ricalcolata in base alla delibera della Corte dei Conti n° 43 del 28/03/2018 e alla successiva Determina congiunta USRAUSRC - Comune dell'Aquila n°1 del 04/07/2019, tenendo conto che gli oneri previdenziali ed assistenziali previsti per legge sono compresi nel corrispettivo ammesso a finanziamento al netto dell'IVA, risultando un importo totale da liquidare per le competenze dell'amministratore calcolato come segue:

Compenso ammesso 2% dei lavori meno la penale da applicare: € 41.776,06 compresi oneri previsti per legge per un totale di € 50.966,79 IVA compresa, di cui si garantisce il 90% pari ad € 45.870,11…"

Il calcolo risulta errato in quanto:

- il compenso deve essere calcolato applicando gli scaglioni progressi previsti dall'OPCM 4013 del 23/03/2012, che, all'art. 6, comma 4, recita *"i compensi spettanti agli amministratori di condominio …rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni:*

- *2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro;*
- *1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 di euro e 5.000.000 di euro;*
- *0,5% della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro;*
- *0,2%% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001 di euro…."*.

Pertanto, tenuto conto dell'ordinanza e della determina in cui è stata correttamente applicata dal comune la *penale* prevista al D.L. 78/2015, convertito in legge n. 125 del 06.08.2015, il compenso spettante all'amministratore di condominio, dato, si ottiene applicando al contributo di lavori ammesso, pari ad € 3.071.769,25, le dovute percentuali a scaglioni con il seguente calcolo:

d. 2% di € 1.000.000,00 pari a € 20.000,00

e. 1% de € 2.071.769,25 pari ad € 20.717,69

f. Totale compenso pari ad € 40.717,69 dato dalla somma di € 20.000,00 più € 20.717,69 (d. + e.);

g. Penale da applicare pari ad € 13.029,66, ovvero, il 32% di € 40.717,69

h. Compenso rideterminato e spettante pari ad € 27.688,03 dato dalla differenza di € 40.717,69 meno € 13.029,66 (f. – g.).

- sul compenso così come determinato al punto h. del precedente alinea non deve essere applicata l'IVA perché l'amministratore di condominio, nel caso di specie, il presidente del consorzio, come si evince dalla documentazione amministrativo-contabile allegata ai SAL, non è un soggetto passivo IVA, ovvero, le proprie prestazioni non possono essere considerate imponibili ex art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 nr. 33[3] in quanto non esercente arti e professioni ex art. 5[4] del medesimo decreto.

Muovendo da tali considerazioni risulta che la parte di importo, relativo al compenso dell'amministratore e pari ad **€ 23.278,76**, (dato dalla differenza tra il compenso calcolato dal comune, pari ad € 50.966,79, ed il compenso rideterminato secondo le previsioni normative, pari ad € 27.688,03), **sia stato erroneamente liquidato a carico del contributo ed erogato**.

[3] Art. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 633 "Operazioni imponibili": L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

[4] Art. 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 633 "Esercizio arti e professioni": Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.

Ne consegue che tale somma, come riportato nella determina del Comune dell'Aquila nr. 1877 del 06/05/2020, è andata a gravare sul bilancio dell'ente, esercizio 2020, alla voce gestione residui, "*…cap. 520001, denominato "Spese per riparazione danni immobili tipologia A, B, C ed E (centro storico)". La predetta spesa è finanziata con l'entrata prevista ed iscritta nel bil. 2015 cap. 425001 denominato "Contributi diretti per riparazione danni immobili tipologia A, B, C ed E (centro storico)", impegno n° 5276/2016*".

Inoltre, sempre nella stessa delibera è stato determinato di liquidare e pagare l'intero contributo ammesso, che accoglie l'eccedenza in questione, "*…quale saldo del contributo relativo alla pratica AQ BCE 17398 sul conto dedicato e vincolato…*".

L'esame del quadro tecnico economico riepilogativo, acquisiti agli atti del controllo, non chiarisce tale aspetto in quanto riportata, probabilmente, il residuo da liquidare prima della presentazione del SAL finale che accoglie diverse voci.

Dunque, dal controllo effettuato da questa Sezione, come sopra dettagliatamente riportato, risulta una somma, agli atti, imprecisata ma cospicua di denaro pubblico depositata sul conto corrente dedicato alla ricostruzione relativo alla pratica AQ-BCE-17398 e parte di tale somma, pari ad € 23.278,76 risulta dall'ente comunale erroneamente stanziata ed elargita.

Occorre a questo punto richiamare, in materia di finanziamento agevolato e dei conti correnti dedicati, la convenzione stipulata tra l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti, datata 02 settembre 2010, che, recita, all'art. 3, rubricato "Finanziamenti", al punto 3.4: "*Ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà, tra l'altro, quanto segue: ….con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione (a partire dalla seconda Data di Pagamento successiva alla relativa Data di Erogazione), ciascuna Banca fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, evidenziando, tra l'altro, i seguenti elementi relativi ai Finanziamenti Beneficiario concessi sino a tale data: ….(b) l'ammontare aggregato dei Finanziamenti Beneficiario ancora giacenti sui relativi Conti Vincolati; …Tale comunicazione dovrà avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet e dovrà pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni dalla relativa Data di Rendicontazione. La documentazione di dettaglio relativa a ciascun Finanziamento Beneficiario verrà conservata presso ciascuna Banca, dovrà essere resa prontamente disponibile per consultazione a CDP dietro sua apposita richiesta e verrà fornita a CDP in via telematica secondo le modalità da quest'ultima indicate;…*"inserendo, pertanto, una generale previsione di rendicontazione sui conti dedicati.

Inoltre, al successivo punto 4.4, (vii), recita "*nel caso in cui, tra gli altri:*

(1) su segnalazione della Banca al Comune competente attestante che (a) al termine del relativo Periodo di Utilizzo del Conto Vincolato siano ancora giacenti sul Conto Vincolato ammontari relativi al

Finanziamento Beneficiario; ovvero (b) non sia stata presentata la documentazione giustificativa dell'utilizzo dei Finanziamenti Beneficiari Provvisori 3779; e/o

(2) all'esito delle verifiche circa i termini e le modalità di utilizzazione delle somme depositate su ciascun Conto Vincolato, a valere sui Finanziamenti Beneficiario eseguite ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza 3779 o ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza 3790 (anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, dell'Ordinanza 3790) o ai sensi dell'Articolo 7, comma 1, dell'Ordinanza 3803 ovvero in altro modo effettuate,

il Sindaco del Comune competente emettesse un apposito provvedimento di revoca parziale o totale del relativo Finanziamento Beneficiario …" ed indica le modalità per il rimborso delle somme finanziate alla decorrenza del previsto periodo di utilizzo, definito dalla stessa convenzione all'art. 1: "*Periodo di Utilizzo del Conto Vincolato" indica, con riferimento a ciascun Finanziamento Beneficiario, il periodo compreso tra (i) la Data di Erogazione di ciascun Finanziamento e dei relativi Finanziamenti Beneficiario e (ii) la data che cade 4 (quattro) anni dopo tale Data di Erogazione":*

Inoltre, al successivo punto (xi) recita. "*ciascuna Banca, inoltre, ai sensi, a seconda dei casi, dell'articolo 3, comma 8 dell'Ordinanza 3779*[5] *o dell'articolo 3, comma 9, dell'Ordinanza 3790*[6]*, dovrà:*

(1) dare comunicazione dell'intervenuta stipula di ciascun Finanziamento Beneficiario al Sindaco del Comune competente e all'Agenzia delle Entrate;

(2) comunicare all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, gli elenchi dei Beneficiari che abbiano sottoscritto ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario, l'ammontare dei relativi Finanziamenti Beneficiario erogati su ciascun Conto Vincolato, l'importo delle singole rate per il rimborso di ciascun Finanziamento Beneficiario e la durata del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario."

Pertanto, da tale ultima prescrizione si evince che il Comune, come previsto dalle originarie O.P.C.M. è a conoscenza della totalità dei finanziamenti erogati (sottoposti, tra l'altro, al controllo dell'Agenzia delle Entrate in caso di utilizzo sotto forma di credito d'imposta) e dei relativi beneficiari, quindi, allo scadere del periodo di utilizzo dovrebbe ricevere la comunicazione dalle banche di eventuali somme in giacenza.

Tali prescrizioni elencate nella convenzione sono richiamate nei modelli di contratto alla stessa allegati, ai quali è obbligatorio uniformarsi ed infatti:

- nell'allegato 1 della convenzione, ovvero il "Modello di contratto di finanziamento" da stipulare su carta intestata della banca contraente, tra la banca, definita "Parte Finanziata", e la CDP definita "Parte Finanziatrice", ed in particolare all'art. 9, rubricato "Obblighi di Informazione", che recita al punto 9.1.1, rubricato "Rendicontazione": "*La Parte Finanziata, entro 30*

[5] Art. 3, comma 8. "I Contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di ridotto impiego del finanziamento…."

[6] Art. 3, comma 9: "I Contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di ridotto impiego del finanziamento…"

(trenta) giorni da ogni Data di Pagamento a partire dal [indicare la seconda Data di Pagamento ai sensi del piano di ammortamento], fornirà alla Parte Finanziatrice tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Pagamento, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest'ultima che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch'esse pubblicate sul relativo sito internet). Tali informazioni riguarderanno, tra l'altro:

(a) l'ammontare aggregato della porzione residua dei Finanziamenti Beneficiario erogata e non rimborsata;

(b) l'ammontare aggregato dei Finanziamenti Beneficiario ancora giacenti sui relativi Conti Vincolati;

(c) il numero e l'ammontare aggregato dei Finanziamenti Beneficiario che siano stati oggetto di risoluzione con conseguente obbligo di rimborso integrale della porzione dei relativi Finanziamenti Beneficiario erogata e non rimborsata.

La documentazione di dettaglio relativa a ciascun Finanziamento Beneficiario verrà mantenuta presso la Parte Finanziata ma dovrà essere resa prontamente disponibile per consultazione alla Parte Finanziatrice dietro sua apposita richiesta e verrà inviata in via telematica alla Parte Finanziatrice secondo le modalità da quest'ultima indicate." specificando modi e tempi della rendicontazione su tali conti.

- nell'allegato 2-Parte IV della convenzione, ovvero il "Modello di contratto di finanziamento beneficiario da utilizzarsi per i finanziamenti beneficiario destinati alla riparazione, ricostruzione o sostituzione edilizia delle unità immobiliari 3790" da utilizzare per il contratto tra il beneficiario del contributo, definito "Prenditore" e la banca definita "Banca Finanziatrice", ove, all'art. 6, punto 6.2 recita: *"Nel caso in cui, tra gli altri:*

(i) su segnalazione della Banca Finanziatrice al Comune competente attestante che al termine del relativo Periodo di Utilizzo del Conto Vincolato siano ancora giacenti sul Conto Vincolato ammontari relativi al Finanziamento; e/o

(ii) all'esito delle verifiche sull'utilizzazione delle somme depositate su ciascun Conto Vincolato a valere sul Finanziamento eseguite ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza 3790 ovvero in altro modo effettuate,

il Sindaco del Comune competente emettesse un apposito provvedimento di revoca parziale o totale del Finanziamento e lo comunicasse alla Banca Finanziatrice…" anche in questo caso specificando modi e tempi per la rendicontazione.

Si riscontra, inoltre, che sul sito del Comune dell'Aquila, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: https://Comune.laquila.it/pagina2079_chiusuravoltura-conto-corrente-vincolato-alla-pratica-di-ricostruzione-AQ-BCE-AQ-MBAC.htlm" sono dettate disposizioni in merito alla *"Chiusura/voltura conto corrente vincolato alla pratica di Ricostruzione AQ-BCE / AQ-MBAC"* emanate con nota informativa *"Sisma Abruzzo - Convenzione ABI-CDP ai sensi del D.L. 39/2009, convertito nella L. 77/2009. Giacenze c/c vincolati"* che recitano *"-L'intestatario del c/c vincolato alla pratica di*

*Ricostruzione, identificata dal codice AQ-BCE- o AQ-MBAC-, dovrà compilare e trasmettere il **modulo** apposito **mono-conto**, unitamente alla copia del documento d'identità e all'ultimo estratto conto con IBAN per esteso e saldo dell'Istituto bancario.*

*- L'intestatario di due o più c/c vincolati e riferiti alla stessa pratica di Ricostruzione, identificata dal codice di AQ-BCE- o AQ-MBAC-, dovrà compilare e trasmettere il **modulo** apposito **pluri-conto**, unitamente alla copia del documento d'identità e all'ultimo estratto conto con IBAN per esteso e saldo dell'Istituto bancario.*

*- Nel caso di richiesta di chiusura del c/c vincolato alla pratica di acquisto abitazione sostituiva, identificata dal codice di AQ-BCE- o AQ-MBAC, l'intestatario dovrà compilare e trasmettere il **modulo** apposito **acquisto abitazione sostitutiva e chiusura c/c**, unitamente alla copia del documento d'identità, ultimo estratto conto con IBAN per esteso e saldo dell'Istituto bancario, copia della fattura e bonifico a favore del Tecnico, copia del bonifico a favore del Venditore.*

*- Nel caso di decesso dell'intestatario del c/c vincolato alla pratica di Ricostruzione, identificata dal codice AQ-BCE- o AQ-MBAC-, l'erede designato dovrà compilare e trasmettere il **modulo** apposito **voltura per decesso**, unitamente al certificato di morte (o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.455), dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.455 in cui si elencano tutti gli eredi legittimi o testamentari, delega in carta semplice di tutti gli eredi al subentrante per la voltura del nominativo dell'intestatario del c/c vincolato completa di tutti i documenti di riconoscimento e copia del documento d'identità del subentrante.*

*- Nel caso di variazione/subentro dell'intestatario del c/c vincolato alla pratica di Ricostruzione, identificata dal codice AQ-BCE- o AQ-MBAC-, il subentrante dovrà compilare e trasmettere il **modulo** apposito **voltura per subentro**, unitamente al verbale di nomina in qualità di Presidente di Consorzio/Amministratore/Procura speciale e copia del documento d'identità del subentrante.*

*- Nel caso di rinuncia al Contributo e contestuale richiesta di chiusura del c/c vincolato alla pratica di Ricostruzione, identificata dal codice AQ-BCE- o AQ-MBAC-, l'intestatario dovrà compilare e trasmettere il **modulo** apposito **rinuncia al contributo e chiusura cc**, unitamente alla copia del documento d'identità, copia ultimo estratto conto con IBAN per esteso e saldo dell'Istituto Bancario, copia degli eventuali movimenti effettuati sul conto corrente vincolato (fatture e bonifici).*

La modulistica debitamente compilata e completa degli allegati richiesti andrà trasmessa secondo una delle modalità che seguono:…", tuttavia, non sembra che tali disposizioni siano state osservate dai beneficiari del contributo.

Appare opportuno e doveroso soffermarsi su una considerazione fondamentale, ovvero, che nessun tipo di controllo, per quanto si evince dai riscontri alla precedente delibera ed alle recenti note istruttorie, è stato eseguito dal Comune dell'Aquila e/o dall'USRA sulla comunicazione delle banche allo scadere del "Periodo di utilizzo del conto vincolato" (come sopra definito dalla

convenzione ABI-CDP) e della chiusura, da parte dei beneficiari, dei conti correnti dedicati alla ricostruzione e segnatamente sulle residue giacenze monetarie di cui, l'ente, non ha contezza, in quanto, come si evince dalla propria nota di riscontro, nr. 63741 del 11 giugno 2025, afferma, sebbene relativamente ad un'altra pratica, che l'estratto finale del conto dedicato, i mandati di pagamento eseguiti e le relative quietanze non risultano *"…tra i documenti allegati in contabilità, in quanto* – documentazione - *non obbligatoria"* ed è per questo, molto probabilmente, che le sopra richiamate disposizioni, potrebbero essere state disattese dai beneficiari i quali avranno sicuramente fatto pieno affidamento ai propri professionisti che hanno gestito tutte le fasi della ricostruzione.

Detta documentazione, ovvero, gli estratti conto finali comunicati dalle banche e/o dai beneficiari tramite la modulistica per le richieste di chiusura/voltura conti, è l'unica da cui si possa evincere l'esistenza di residui monetari sui conti correnti dedicati e se si considera tale evidenza in relazione al numero consistente di pratiche per la ricostruzione attualmente chiuse, stante quanto riportato dall'USRA, nel "Rapporto sulla ricostruzione al 6 aprile 2025" dal 2013 definite *"… 29.284 pratiche su 29.828",* per le quali *"….Le risorse economiche approvate ammontano a circa 6,66 miliardi di euro, su un totale richiesto di oltre 7,3 miliardi, con 544 pratiche ancora da concludere, corrispondenti a circa 665 milioni di euro…"* risulta inevitabile e doveroso riflettere, in termini più generali, sul pericolo di perdere traccia, se non addirittura di dispersione, anche ipoteticamente fraudolenta, di una considerevole somma di denaro pubblico che è plausibile ritenere sia da diverso tempo ed ancora oggi, giacente, sui menzionati conti correnti e da recuperare alle casse dello Stato.

Quanto a quest'ultimo aspetto, si riscontra che anche i dati riportati per la pratica in esame nella sezione "Pagamenti" del sito *"http://webgis.comuneaq.usra.it/"* non danno immediata contezza, dell'effettivo utilizzo di quanto versato sul conto dedicato, né di eventuali restituzioni.

Appare quindi doveroso che vengano introdotte le più opportune ed incisive iniziative normative-regolamentari, al fine di consentire il recupero di tali provviste finanziarie alle casse dello Stato, nonché modalità di natura organizzativa e di rendicontazione in analogia, trattandosi comunque di finanza pubblica, a quanto, ad esempio, già previsto per gli alloggi di edilizia pubblica "ATER" di cui all'art. 5 del D.C.D. n. 23, del 15 novembre 2010 che recita: *"1.Le somme accreditate ai soggetti aggiudicatori all'atto della comunicazione dell'affidamento dei lavori sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione attraverso l'esibizione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate. 2. Alla conclusione dei lavori il soggetto aggiudicatore provvede a documentare la spesa definitiva per ciascun edificio, in modo da effettuare i dovuti conguagli."*

Tali carenze rendono necessaria un'accurata verifica da parte degli uffici preposti del Comune dell'Aquila.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, sulla base delle risultanze istruttorie svolte dalla Sezione con l'ausilio del Corpo della Guardia di finanza, giusto protocollo d'intesa datato 28/02/2025, integrato e modificato in data 03/06/2025, in esito ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché delle successive integrazioni ottenute dal Comune dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila con le citate note di protocollo

ACCERTA

con integrale richiamo a quanto rappresentato in parte motiva, la parziale irregolarità amministrativo-contabile della pratica di ricostruzione privata identificata con il codice AQ-BCE-17398 del Comune dell'Aquila relativa al consorzio "Piazza della Prefettura" (CUP C12F13006690001) in merito:

- alla mancata allegazione nel contratto principale della certificazione antimafia dell'appaltatore, ancorché lo stesso risulti iscritto nell'Anagrafe sisma degli esecutori 2016;

- alla mancata indicazione nel contratto principale dell'identità e dei relativi certificati antimafia dei nr. 09 sub-appaltatori di cui solo nr. 2 (due) risultano iscritti nell'Anagrafe sisma degli esecutori 2016, nonché della misura dei lavori agli stessi affidati;

- allo stanziamento di un maggior compenso per l'amministratore, nel caso di specie Presidente del consorzio aggregato, pari ad € 23.278,76, erroneamente ammesso a contributo ed erogato;

- alla mancata rendicontazione finanziaria e del conseguente mancato recupero alla finanza pubblica, anche in conformità all'adottata modulistica, di una cospicua ed imprecisata somma di denaro giacente sul conto vincolato per la ricostruzione che oscilla tra un importo minimo pari ad € 39.070,70 e massimo pari ad € 43.785,49;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune dell'Aquila anche per l' introduzione di idonee iniziative normativo-regolamentari, dirette a recuperare alle casse dello Stato le provviste finanziarie giacenti sul conto vincolato, nonché modalità di natura organizzativa e di rendicontazione finanziaria anche con l'adozione di uno specifico dettaglio analitico, a cura dell'Organo di revisione, nella "Relazione sul rendiconto di gestione" annuale dell'ente; al responsabile dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila; nonché alla Procura regionale presso la Corte dei conti dell'Aquila.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 luglio 2025.

Estensore

Enrico TEDESCHI

ENRICO
TEDESCHI
23.07.2025
20:52:41
GMT+02:00

Presidente

Ugo MONTELLA

UGO MONTELLA
CORTE DEI CONTI
25.07.2025
12:58:52
GMT+02:00

Estensore

Matteo SANTUCCI

MATTEO
SANTUCCI
CORTE DEI
CONTI
23.07.2025
13:05:21
GMT+02:00

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto

LORELLA
GIAMMARIA
25.07.2025
13:57:26
GMT+02:00